ART. 56
(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense)

La disposizione interviene in materia di rivalutazione dei trattamenti pensionistici degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Il **comma 1** prevede che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ridetermini il tetto reddituale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 20 settembre 1980, n. 576, e conseguenti modifiche regolamentari, applicando l'indice ISTAT dell'anno 1980, con decorrenza dallo stesso anno fino al valore relativo all'anno 2020, nonché, con le medesime regole di rivalutazione, ridetermini gli scaglioni di reddito fino all'anno 2025 per l'individuazione delle aliquote di rendimento relative alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007. La disposizione precisa che la maggiore contribuzione dovuta ai sensi del predetto articolo 10, comma 1, lettera *a)*, della legge 20 settembre 1980, n. 576 debba essere richiesta nei limiti della prescrizione, senza applicazione di sanzioni e interessi, e debba essere corrisposta integralmente, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della Cassa Forense. Infine, si specifica che la comunicazione in questione viene trasmessa da Cassa Forense agli interessati entro e non oltre il termine del 31 maggio 2027.

Il **comma 2**, a partire dalle pensioni con decorrenza nel 2027, prevede che l'aliquota di rendimento del reddito medio pensionabile per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, relativa alla prima e seconda quota di pensione in base alla normativa in vigore fino al 2007 sia pari all' 1,75 per cento, stabilendo, altresì, che se la media dei redditi è superiore a euro 59.700,00 la percentuale in questione sia ridotta nella misura di:

a) 1,50 per cento per lo scaglione di reddito da euro 59.700,01 a euro 89.800,00;

b) 1,30 per cento per lo scaglione di reddito da euro 89.800,01 a euro 104.400,00;

c) 1,15 per cento per lo scaglione di reddito da euro 104.400,01 al tetto reddituale pari a euro 131.800,00.

Il **comma 3** prevede che gli scaglioni di cui al comma 2 siano rivalutati anno per anno secondo la disciplina prevista dal Regolamento unico della previdenza forense.

Il **comma 4** stabilisce che la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense ridetermini conseguentemente i trattamenti pensionistici, nei limiti del termine prescrizionale di dieci anni dal provvedimento di concessione della pensione, applicando i criteri di cui al comma 1 e con riferimento alla maggiore contribuzione dovuta ed effettivamente versata. Si prevede, infine, che i ratei di pensione già maturati siano pagati nei limiti della prescrizione.